

Ogni
Giorno

LA BANDIERA ITALIANA

Un
Grano

MONITORE DEL POPOLO

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre

Duc. 1,50

DIREZIONE

Nello Stab. Tipografico de' fratelli de Angelis Vico Pellegrini N.° 4. p. p.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati
Le associazioni per le Province cominceranno dal 1.° e dal 16 del mese

Un numero arretrato grana 2.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre

Franchi 1,00

Napoli 5 Luglio

ATTI UFFICIALI

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio nostro Decreto in data 11 novembre 1860, col quale l'Esercito meridionale non fu conservato se non come Corpo dei Volontari italiani;

Visto il parere emesso in data 12 giugno corr. dalla Commissione di scrutinio per l'esame dei titoli degli ufficiali appartenenti a detto esercito meridionale;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio reggente il portafoglio della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Fra gli stranieri che fanno tuttora parte del Corpo dei volontari italiani potranno, in via di eccezione, essere conservati tutti quelli che hanno prestato distinti servizi e che sono emigrati politici.

Art. 2. Per gli stranieri che, non trovandosi nelle condizioni dell'articolo precedente, debbono essere concessi, la gratificazione, di cui all'art. 2 del nostro Decreto 11 novembre 1860, potrà estendersi da sei mesi fino ad un anno di stipendio, a seconda dei singoli casi, avuto riguardo ai lunghi viaggi per ripatriare.

Il nostro Presidente del Consiglio reggente il portafoglio della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Data in Torino, addì 27 giugno 1861

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Visto il decreto del dì 1 di gennaio di questo anno, col quale furono istituiti Commissari speciali per recare a compimento le operazioni demaniali in queste province.

Vista la necessità di regolare le operazioni dei detti Commissari con apposite istruzioni, secondo che era preveduto con l'art. secondo del detto decreto;

Uditi i Commissari, finora nominati, nei loro verbali rilievi;

Preso il parere della Commissione dei presidenti della G. C. dei Conti;

DECRETA.

Art. 1. Sono approvate le annesse istruzioni per le operazioni dei Commissari demaniali, istituiti col Decreto del dì 1 gennaio 1861.

Art. 2. Al Segretario generale del Ministero del-

l'Interno e Polizia, è affidata la esecuzione del presente decreto.

Napoli 3 luglio 1861.

Il Segr. Generale, incaric. del Dic.

dell'Interno e Polizia

S. SPAVENTA.

DI S. MARTINO.

ISTRUZIONI

Per i Commissari speciali, incaricati col Decreto del dì 1 gennaio 1861 per lo stralcio delle operazioni demaniali.

CAPO I.

Disposizioni generali ed operazioni preliminari.

Art. 1. I Commissari regi, a norma degli stabilimenti in vigore, sono incaricati di procedere a due distinte operazioni. La prima consiste:

1.° nello scioglimento delle promiscuità, a norma del decreto del dì 1 gennaio 1861;

2.° nella divisione in massa dei demani ex-feudali o ecclesiastici tra gli antichi baroni o i luoghi pii, gli aventi causa da essi ed i Comuni, qualora tuttavia ne esistano.

3.° nelle reintegre dei demani comunali usurpati.

La seconda consiste nelle suddivisioni in quote di tutte queste parti di demani spettati o reintegrati ai Comuni, non che di tutti i demani di originaria loro appartenenza, secondo le regole stabilite nel Capo V. di queste istruzioni: il tutto a norma delle leggi eversive del sistema feudale, pubblicate dal 1. settembre 1806 in poi per lo scioglimento delle promiscuità, per la ripartizione dei demani, e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale.

Art. 2. Le forme del precodimento delle dette operazioni demaniali sono puramente amministrative. I Commissari quindi fisseranno nel loro prudente arbitrio, e secondo la diversità dei casi, i termini delle operazioni medesime, salvo quanto è disposto nelle presenti istruzioni sull'oggetto, in applicazione dell'articolo 37 delle istruzioni dei 10 marzo 1810.

Art. 3. I Commissari non possono dispensarsi dal sentire prima il parere de' Consigli comunali, interessati nella divisione, e sono facoltati di prendere l'avviso benanche de' Consigli di Governo, qualora lo credano. Quante volte il Consiglio sia interpellato dal Commissario, dovrà deliberare d'urgenza.

I Governatori delle provincie delegheranno ai rispettivi Intendenti la facoltà di convocare straordinariamente ciascun Consiglio comunale per l'oggetto, sulla richiesta del Commissario demaniale.

Art. 4. I Commissari escluderanno dal prendere parte alla votazione dei Consigli comunali, quelli fra' loro componenti, contro cui o già pende o dovrà istituirsi litigio per occupazione di beni comunali, e quelli che sieno interessati nello scioglimento delle promiscuità esistenti.

Art. 5. Al giungere che farà nella Provincia ciascun Commissario, si farà presentare dal Governatore un quadro, dal quale appariscano:

I. Le promiscuità esistenti in ciascun Comune, sia perchè tali *ab antiquo*, sia perchè superiormente autorizzate, distinguendosi le une dalle altre;

II. Quelle per quali trovasi già iniziata una procedura di scioglimento;

III. Tutti i giudizi pendenti per tale scioglimento;

IV. I demani ex-feudali o ecclesiastici in ciascun Comune, nei quali sia cominciata, ma non ancora compiuta, la divisione in massa;

V. Quelli la cui divisione non sia neppure cominciata;

VI. I giudizi pendenti per l'oggetto;

VII. Tutti i demani comunali, distinguendo quelli boscosi e quelli addetti al pascolo;

VIII. Tutti i demani controversi;

IX. Tutte le terre occupate da coloni perpetui ed inamovibili, che a termini dell'art. 17 delle istruzioni dei 10 marzo 1810 debbono essere mantenuti nel possesso delle quote migliorate; il numero delle quote ed il nome di ciascun colono;

X. Tutte le terre demaniali illegittimamente occupate; con la indicazione delle contrade e del nome degli illegittimi occupatori;

XI. I giudizi pendenti sull'oggetto, e quelli non ancora istituiti;

XII. Le suddivisioni compiute, con la indicazione delle quote rimaste senza richiesta, di quelle devolute e delle altre abbandonate;

XIII. Le suddivisioni iniziate e non ancora approvate;

XIV. Quelle non intraprese affatto;

XV. Tutte le questioni pendenti sulla materia delle suddivisioni;

XVI. La lista degli agenti demaniali, sieno circondariali o di mandamento, già nominati precedentemente per le divisioni pendenti, e delle persone probe, che, ai termini dell'articolo 4.° del Decreto dei 3 dicembre 1808, possono per la loro capacità essere scelte al disimpegno di simili funzioni;

XVII. Uno stato di tutti i periti, esperti ed agrimensori probe, con l'indicazione del Comune di nascita e di residenza di ciascuno; cercando, per quanto sia possibile, comprendervi coloro che sappiano almeno sottoscrivere.

Art. 6. I Commissari si serviranno di questi stati in linea d'indicazione, ma dovranno procedere alla verifica dell'esistenza effettiva delle dette pendenze.

Art. 7. Prima cura dei Commissari sarà quella di procedere simultaneamente in ciascun Comune alle operazioni dello scioglimento di promiscuità, delle divisioni in massa, e delle reintegre, qualora vi sia luogo a tutte o ad alcune di esse. Queste compiute, procederanno alla suddivisione in quote della massa divisibile.

Art. 8. Tutte le autorità sono obbligate a dare ai Commissari ripartitori ed ai loro assessori tutti i chiarimenti che potranno loro occorrere, e prestarsi ad ogni richiesta di forza pubblica, di cui avranno bisogno nelle loro operazioni.

Art. 9. I Commissari dovranno rimettere al Dicastero dell'Interno le perizie, la pianta, i verbali di conficazione, le ordinanze e tutti quegli altri atti de' quali avranno tenuta ragione nel pronunciare. A quale uopo le parti concorrenti nella divisione presenteranno una triplice copia, in carta semplice, de' titoli che sostengono le loro deduzioni, per esserne una rimessa dal Commissario al

Dicastero dell' Interno, l'altra per restare nell' Archivio del Comune, e la terza da trasmettersi al Governatore della provincia per depositarsi nell' Archivio provinciale.

Art. 10. Passeranno ai Direttori delle contribuzioni dirette copia della loro ordinanza definitiva, quando contenga assegno di corpo o di quote, la quale terrà luogo del quadro di cui parla l'art. 40 delle istruzioni del 10 marzo 1810, affinché faccia seguire i debiti cangiamenti di quota.

Art. 11. Nel caso di dubbi essi consulteranno il Dicastero dell' interno; lo terranno informato dello stato corrente delle loro operazioni; e provocheranno tutte le altre disposizioni che il disimpegno di questo pubblico servizio potrà far vedere loro necessario.

Art. 12. Tutte le volte che i Commissari pronunzieranno con ordinanze definitive reintegre, sulle divisioni, e anche sullo scioglimento delle promiscuità, dovranno prima prendere in iscritto lo avviso di due funzionari pubblici della Provincia. Essi non saranno legati dal parere da questi manifestato, ma nelle loro decisioni dovranno indicare il tenore dello avviso ed i nomi dei funzionari consultati. (continua)

CRONACA NAPOLITANA

Ieri sera partiva da Napoli col Vapore il Tancredi S. E. il Generale d'armata Giovanni Durando, richiamato a Torino dal Ministero. Il Generale Cialdini destinato a surrogarlo non tarderà ad arrivare. Nè fa intanto le veci il Generale Pomaretto.

— Ieri molti della polizia fingendo di farsi una passeggiata in carrozze andarono al piccolo paese di Miano, nelle vicinanze di Napoli. Trattavasi di sorprendere ed arrestare un maestro stuccatore, il quale era uno dei più attivi agenti borbonici. Costui era in intima relazione coi briganti, somministrava danari a tutti gli sbandati, e per giunta fabbricava monete false. Sorpresa la casa, si trovò ch'era assente. Vi si rinvennero pertanto documenti reazionarii e gli arnesi per la fabbricazione delle monete. Ieri stesso a Toledo, presso la chiesa dello Spirito Santo sarebbe stato arrestato il maestro stuccatore. (Paese)

— Un luttuoso avvenimento ebbe luogo a Roccasica (Molise) la sera del 26 giugno p. p. Due carabinieri reali, dovendo portarsi da Agnone ad Isernia per ragione di servizio, e sapendo che le strade erano infestate dai briganti così che non sarebbe stata prudenza l'avventurarsi al viaggio in uniforme, si vestirono in borghese e partirono armati delle sole pistole. Giunti verso sera in Roccasica, ed avendo bisogno di una guida, si diressero perciò al Sindaco locale, Leonardo Milani, che stava sulla piazza davanti al corpo di guardia della milizia nazionale con una sciabola cinta al fianco, e con un fucile in mano. I due carabinieri gli dissero chi fossero e per qual motivo gli si presentassero davanti. Il Sindaco non volle riconoscerli, e, non curando le loro ripetute osservanze che realmente erano carabinieri reali come meglio avrebbe potuto accertarsi facendoli tradurre avanti il comandante l'arma in Forlì, spiandò, il fucile e sparando, colpì uno dei due Carabinieri: la palla gli perforò il torace alla parte sinistra e uscì per la schiena ma non l'uccise. Nel tempo stesso il Luogotenente della guardia nazionale Antonio d'Eboli e il suo fratello Michelangelo, i quali erano avvicinati armati di fucile, ad un cenno del Sindaco scaricarono le loro armi sull'altro carabiniere, che cadde morto al suolo. Il povero ferito fu dal Sindaco trascinato nel

corpo di guardia e percosso barbaramente con vari colpi di sciabola tanto che svenne. Tutti lo credettero spento e lo abbandonarono. Quando ebbe ricuperati gli spiriti l'infelice si strascinò alla meglio fuori del corpo di guardia e con grandi stenti si portò fino alla casa di un tal Giuseppe Franceschetti, dove fu caritevolmente accolto dalla moglie di costui che si trovava sola. Arrivò poco dopo il medico locale signor Salvatore di Tulio, che fece trasportare il ferito nella sua abitazione; si spera di salvarlo.

Il giudice di Forlì ed il Procuratore generale del re a Campobasso si portarono in Roccasica appena ebbero notizia del lagrimevole fatto. Il Sindaco fu arrestato, e l'Intendente lo destituì. I fratelli D'Eboli si sono resi latitanti.

Si dice che l'ex-Sindaco Milani sia un uomo tristissimo, e si sospetta che egli abbia relazione coi briganti.

NOTIZIE ITALIANE

TORINO

Legge sull' armamento

Compilata dalla Commissione della Camera legislativa ed approvata con poche modificazioni dalla Camera stessa.

Art. 1. La guardia nazionale verrà attivata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle vigenti leggi, salve le infrascripte modificazioni rispetto ai corpi distaccati pel servizio di guerra.

Art. 2. I corpi distaccati della guardia nazionale prenderanno il nome di guardia nazionale mobile.

La guardia mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difendere la indipendenza e la integrità dello stato, monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, l'ordine e la Sicurezza pubblica.

Art. 3. Potranno esser chiamati a farne parte tutti i cittadini iscritti o aventi i requisiti per essere iscritti sul registro di matricola della guardia nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali abbiano soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassano l'età di 35 anni compiuti.

Di tali militi in ogni comune verranno formate ed annualmente corrette le liste, ove sarà esattamente notato il giorno e l'anno della loro nascita o stato di famiglia di ciascuno, distinti in tre categorie: la prima dei celibi o vedovi senza prole; la seconda degli ammogliati senza prole; e la terza degli ammogliati con prole.

Saranno annoverati nella categoria dei celibi o vedovi senza prole tutti coloro, che posteriormente alla promulgazione della presente legge, prendessero moglie prima di aver toccata l'età di 23 anni.

Art. 4. La guardia mobile verrà ordinata in battaglioni di fanteria, della forza di 600 a 650 uomini cadauno in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

Il governo del re potrà decretare la riunione di più battaglioni in legioni, e sarà pure in sua facoltà nei luoghi ove lo creda opportuno, di ordinare la formazione di corpi di armi speciali.

Art. 5. Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di guardia mobile.

Art. 6. Spetterà al governo del re il risarto dei battaglioni tra tutte le provincie del regno, in proporzione del numero degli iscritti sui re-

gistri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito alle esercito o delle altre condizioni locali.

I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun comune della provincia rispettiva, e le autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata.

Art. 7. Il contingente di ogni comune verrà formato dal rispettivo consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima di tutti quei cittadini i quali, ancorchè ancorchè non appartenessero alla guardia nazionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali, quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo d'età.

La durata della ferma alla quale si obbligheranno questi volontari, sarà di due anni.

Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale anche prima dello spirare della ferma suddetta.

Art. 8. Quando per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debbe aver luogo la coattiva chiamata dei militi, procederà per ordine e di categorie, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano i più vecchi fino al compimento del contingente richieste.

Qualora, esaurita la prima categoria, non li fosse riuscito a compierlo, si procederà nel modo stesso, in ragione inversa dell'età, all'iscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole.

Ed infine, quando il numero richiesto non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria.

Art. 9. Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

1. Quelli che non raggiungono la statura di metri 1 50.

2. Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile.

Art. 10. Sono esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragione di famiglia sarebbero esentati dal far parte del contingente di leva.

Per altro non sarà titolo di esecuzione l'aver un fratello consanguineo od un cambio nello esercito.

Art. 11. Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà essere surrogato da un altro cittadino, quale abbia non meno di 18 anni, nè più di 40 compiti di età ed abbia, sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

Le surrogazioni dovranno farsi dinanzi ai rispettivi consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso; essi decideranno senza appello, e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogarlo.

Art. 12. Qualora il surrogato venga iscritto per proprio conto in un battaglione di guardia mobile, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso.

Il surrogante risponderà pel surrogato, che non si presenti alla chiamata.

Il milite compreso nel ruolo del servizio ordinario della guardia nazionale che avrà un surrogato nella guardia mobile, non cesserà perciò

di concorrere al servizio ordinario della guardia nazionale.

Art. 13. Nei luoghi di formazione dei battaglioni di guardia mobile saranno creati dei consigli di revisione all'effetto.

1. Di accettare o rifiutare i militi designati per le mobilitazioni.

2. Di risolvere inappellabilmente i reclami, interposti dai militi designati a far parte della guardia mobile contro le decisioni dei consigli di ricognizione.

3. Di accettare o rifiutare i cambi presentati dai militi destinati alla mobilitazione.

La composizione dei consigli di revisione e le norme per i medesimi verranno stabilite dal regolamento.

Art. 14. Formato il battaglione di guardia mobile, il ruolo resterà fisso ed inalterabile durante l'anno.

Art. 15. Coloro i quali per cambiamento sopravvenuto nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'art. 2°, potranno essere esonerati da ulteriore servizio; ed a questa diminuzione verrà supplito secondo la regola stessa indicata per la formazione del contingente, purchè ne facciano pervenire la domanda prima che il battaglione sia chiamato in servizio attivo; e perchè la sostituzione possa farsi con un individuo appartenente alla categoria chiamata prima di quella nella quale si trova il richiedente in forza del cambiamento sopravvenuto.

Art. 16. Al principio d'ogni anno il Consiglio di ricognizione in ciascun comune farà la nota di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della guardia mobile: e quanto dal consiglio di revisione saranno riconosciuti idonei al servizio, subentreranno secondo la loro età e categoria alla quale verranno iscritti in luogo:

1. Di coloro i quali, sia per infermità contratte, sia per aver compiuto l'età di 35 anni, o per ogni altra causa, cessano dall'obbligo di far parte della guardia mobile:

2. Dei volontari i quali avendo terminato il tempo del loro ingaggio, non volessero proseguire nel servizio per un altro termine di due anni.

3. E qualora il numero de' nuovi iscritti fosse esuberante per colmare le diminuzioni sopravvenute, il rimanente servirà per liberare quel numero di militi già arruolati i quali, sia per età, sia per la categoria alla quale appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi iscritti; a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza e quindi quelli della seconda e poi della prima categoria, e dando in queste la preferenza ai meno giovani.

Art. 17. I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per decreto reale ogni qualvolta il governo del re lo stimi utile nell'interesse dello stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di tre mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il governo lo creda necessario. Per altro, a richiesta di un capo di provincia, potrà il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di venti giorni.

Art. 18. La guardia mobile ha l'obbligo ogni anno degli esercizi militari fino alla scuola di battaglione inclusivamente; gli esercizi si faranno in una o più volte per uno spazio com-

pletivamente non maggiore di 30 giorni in quelle epoche ed in quei modi che verranno prescritti dal regolamento.

Art. 19. Gli ufficiali dei battaglioni della guardia mobile sono tutti nominati dal re sulla proposta del ministero della guerra. Potranno essere scelti fra i cittadini ritenuti idonei a questo servizio, come ancora fra gli ufficiali dell'esercito in attività di servizio, sia fra quelli in disponibilità o in ritiro.

Art. 20. L'armamento, il vestiario ed il corredo di guerra della guardia mobile saranno forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, sotto la sorveglianza del ministro della guerra.

Art. 21. La guardia mobile dipende dal ministro della guerra.

Art. 22. Agli effetti del soldo, delle indennità, delle prestazioni in natura, delle pensioni per cagioni di ferite, mutilazioni, o infermità contratte in servizio, delle onorificenze o ricompense, della disciplina e delle pene, la guardia mobile è assimilata alla truppa di linea ogni qualvolta sia chiamata sotto le armi.

Art. 23. Gli ufficiali, sotto ufficiali, caporali e soldati che godono una pensione di ritiro, la cumolano tanto col soldo di attività dei gradi che ottengono nella guardia mobile, quanto colle indennità che per questo servizio possono conseguire.

Art. 24. Con apposito regolamento, sanzionato per decreto reale, verrà stabilito:

a) L'elenco della infermità o imperfezioni che esentano dal servizio della guardia mobile;

b) La composizione e le norme per i consigli di revisione;

c) Le epoche ed i modi in cui dovranno farsi gli esercizi annuali;

d) E tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei battaglioni, al deposito ed alla custodia degli oggetti di armamento e di vestiario, ed in generale a quello che potrà occorrere per la sollecita ed esatta esecuzione della presente legge.

Art. 25. È aperto al ministero della guerra un credito di trenta milioni di lire per provvedere all'armamento ed alla formazione di 220 battaglioni di guardia mobile.

La detta somma di trenta milioni sarà iscritta nel bilancio della guerra sotto il titolo di *armamento della guardia mobile*.

— Nella notte del 29 giugno alla domenica avveniva un attentato contro la sentinella della polveriera di S. Cristina in Vanchiglia.

La sentinella avendo veduto uno sconosciuto avvicinarsi alla polveriera oltre alla distanza prescritta, gl'intimò di allontanarsi. Lo sconosciuto scagliava contro la sentinella un enorme sasso. La sentinella gridò all'armi; i soldati di guardia accorsero tosto in suo soccorso, ma al loro avvicinarsi, lo sconosciuto prese la fuga; la guardia gli fece fuoco addosso, ma inutilmente.

(Mon. Nazion.)

— Riferiamo, con riserva il brano seguente del *Temps*, in cui accennasi ad un progetto di componimento tra il regno d'Italia e la Santa Sede, del quale fu già cenno nel diario di ieri.

Giusta le informazioni che ci giungono da Torino, la combinazione che tratterebbesi di proporre all'accettazione della corte di Roma, sarebbe di far entrare in una certa misura gli Stati della Chiesa nell'unità italiana, riservando alla Santa Sede l'amministrazione e le rendite. Il papa e il re d'Italia residerebbero insieme a

Roma e i sudditi pontifici sarebbero al tempo stesso sudditi italiani con tutti gli aggravi e i vantaggi che vanno congiunti a questa qualità e singolarmente coll'obbligo di servire nell'esercito italiano e la facoltà di concorrere a tutti gli impieghi e la dignità del regno. Questo scioglimento fu da noi indicato in occasione della notizia del riconoscimento del Regno d'Italia, e crediamo che i negoziati si volgano intorno ad esso. Continuiamo del resto a rinvocare in dubbio l'assentimento della Santa Sede.

Se noi non siamo male informati, in una riunione della maggioranza tenuta domenica mattina nel consueto locale dell'Accademia Armonica, il ministro dell'interno disse che aveva ragione di temere che alcuni membri della opposizione torrebbero argomento dalle proposte transitorie amministrative per mettere in campo la questione delle regioni; che per conseguenza ad ovviare a questo pericolo, egli era disposto a recedere anche dalle dette proposte transitorie.

Questo annuncio fece una strana sorpresa alla maggioranza, e un onorevole deputato non mancò d'osservare non potersi comprendere come mai il ministro dell'interno si dichiarasse ora disposto di abbandonare le proposte transitorie dopo che egli aveva dichiarato costantemente che senza l'adozione di queste proposte non potrebbe governare.

Dopo animata discussione, l'onorevole Minghetti dichiarava che non ritirerebbe il progetto di legge transitoria, e la maggioranza disse scarterebbe qualunque proposta tendente a porre in campo la questione delle regioni.

(Mon. Naz.)

Statistica d'armi — Al ministero della guerra e precisamente dalla direzione generale delle armi speciali, si sta preparando un quadro generale di tutte le armi che si trovano attualmente distribuite nell'esercito intero, di tutte quelle che trovansi negli arsenali dello Stato, di qualunque specie, e di tutte quelle finalmente che devono entrarvi in diverse epoche in virtù dei contratti. Dicesi che questo lavoro di molta considerazione sia destinato al Parlamento come aggiunta e schiarimento del bilancio.

(Cost. la Gazz. Milit.)

GENOVA

— Teri colla ferrovia giunsero da Torino 2° numerosi drappelli di R. Carabinieri diretti per la bassa Italia. Giunsero anche dei distaccamenti di truppa per la medesima destinazione.

ROMA

— Parlando dell'eventualità della morte del Papa, l'*Ort-Deutsche Post* dice:

«L'elezione di un papa sotto l'influenza delle baionette della Francia sarebbe della santa sede in un prossimo avvenire un potente alleato della preponderanza napoleonica. L'influenza austriaca, che una volta controbilanciava quella della Francia, è molto diminuita non solo perchè il conclave delibererà sotto la dittatura dei battaglioni napoleonici, ma anche perchè la potenza dell'Austria, ristretta alla Venezia, deve rimaner passiva, e l'imperatore dei francesi ha di fatto nelle mani la chiave della penisola. Per la prima volta, dopo tre anni, l'Europa intera inclusa l'Inghilterra, comprenderà quale potente barriera opponeva la posizione anteriore dell'Austria alle usurpazioni della Francia in Italia. Un papa devoto alla Francia, un capo della Cristianità appartenente forse alla stessa famiglia di Napoleone, potrebbe da Messina a Colonia e ad

Aix-la-Chapelle la sua influenza nella bilancia in favore di una politica che distruggerebbe completamente l'equilibrio sul continente. »

— Si legge nel *Giornale di Roma*, organo ufficiale del governo pontificio, una nota, contro la quale taluni nostri diarii si sfogano, facendola oggetto di serie e ragionate confutazioni. A noi sembra che quella nota non meriti tanto. È una delle tante e tante prove che pel governo pretesco nulla avvi di sacro, nemmeno le tombe. E se qui la pubblichiamo, non è che per esporla vieppiù al pubblico disprezzo.

« Molti giornali hanno parlato di suffragi che si pretendono ordinati pubblicamente dalla santità di nostro signore per il riposo eterno del testè defunto conte di Cavour.

« Non è meraviglia che, tra la tanta ipocrisia di questo secolo, si sia studiato di dare ad intendere che un uomo il quale in pubblico parlamento confessò di aver cospirato per dodici anni, abbia chiusa la sua mortale carriera con tutte le apparenze che caratterizzano un buon cattolico: tornava cioè acconcio all'intendimento di mostrare che egli avesse operato benissimo quando invadeva le altrui regioni, e quando usurpava e manometteva i più sacri diritti.

« Quanto però si è asserito da quei giornali intorno ai pubblici suffragi ordinati da sua santità in questa capitale dell'orbo cattolico, è interamente falso. E quantunque il santo padre, mentre quel ministro subaudo era in vita, non cessò mai di pregare l'Altissimo perchè a lui concedesse la grazia di ritornare sul retto sentiero, nondimeno se, avvenuta la sua morte, ha offerto suffragi per quell'anima, l'avrà forse fatto segretamente, non già nella guisa che si è preteso, essendochè l'ignorarsi del tutto le circostanze che accompagnarono gli ultimi momenti del defunto, divietino qualsiasi manifestazione pubblica.

— Alla *Patrie* scrivono quanto segue da Roma :

S. S. ha passato quasi tutta la settimana disteso sopra dei cuscini soffrendo di risipola alla gamba e non potendo soffrire il calore del letto.

Il corrispondente dell'*Italie* comunica al detto giornale i seguenti misteri diplomatici :

— Si dice che Napoleone abbia scritto una lettera autografa a Pio IX in cui s'impegna a non abbandonare la causa della Santa Sede e a non lasciar recare offesa all'indipendenza sua spirituale. Per chiunque sappia leggere in queste linee, egli è evidente che agli occhi dell'imperatore il poter temporale è condannato; la parola, mi assicura, non è pronunziata una volta sola in questa lettera, e l'affettazione posta dall'imperatore nello adoperar formole vaghe e generali conferma secondo me le speranze dei partiti anticlericali.

Comunque sia, è incontestabile che Antonelli ha risposto con una nota diplomatica alla comunicazione che gli venne fatta dalla Francia. Non se ne riconoscono ancora i termini, ma il pensiero generale è tutto di resistenza. Il nuovo regno italico non esiste punto per Antonelli; non v'ha in ciò che un tempo di prova che il papato saprà eroicamente sopportare. La corte Romana non sa comprendere come Napoleone III abbia riconosciuto quel regno; cosa che secondo Antonelli equivale ad una sanzione di tutto ciò che avviene; delle aggressioni inaspettate, della invasione dei territorii, delle mene rivoluzionarie,

cosè tutte che sono la negazione del diritto ed il rovesciamento dell'ordine sociale.

Tuttavia il pontefice, deplorando quella risoluzione non è meno fidente nei sentimenti cattolici di Napoleone. A questo titolo egli è pronto a secondare tutti i passi che possono giungere alla pace, a patto che non rechino offesa alla sovranità temporale e ne lascino intatti i diritti.

NOTIZIE ESTERE FRANCIA

— Il Corrispondente della *Gazzetta di Colonia* conferma che molti sforzi fece l'Austria per impedire o almeno tardare il riconoscimento del regno italiano. Ma tutto ciò che poté ottenere (egli dice) si ridusse a questo, che la Francia dichiarò di non volere assumere alcun impegno verso il nuovo regno, così che nel caso che l'Italia seguisse una politica aggressiva, sta verso Roma, sta verso Venezia, l'Italia sola abbia ad essere responsabile delle conseguenze.

Le relazioni tra Vienna e Parigi sonosi quindi molto raffreddate. Il Principe Metternich chiede con molta istanza di essere richiamato dal suo posto.

— Nei circoli diplomatici di Vienna si crede certo che tosto o tardi la Russia imiterà l'esempio della Francia.

Dispacci elettrici privati

(Agenzia Stefani)

Napoli 4 — Torino 4 (9 3¼ ant.)

Parigi 5. *Marsiglia Costantinopoli*. Il Sultano prevedeva la sua morte fin dal 22 Chiamò Aziz per fare il testamento politico. Nel colloquio di un' ora il Sultano ha manifestato altamente di volere Aziz a successore, e non Mourad. Allora il partito del figlio del Sultano cessò d'intrigare. Il Sultano disse; che aveva conoscenza della grave situazione degli Stati aveva sempre voluto fare la fortuna dei sudditi, ma era stato disgraziatamente troppo debole per resistere ai cattivi consigli soggiunte che egli succedendo al padre era troppo giovane, e ciò essere stato una disgrazia.

Voi fratello siete abbastanza maggiore e avete sufficiente esperienza per premunirvi contro i cattivi consigli. Riparate ai miei errori, eseguite le mie istruzioni, vi prego, siate fermo e indipendente, fate la fortuna dei poveri sudditi considerateli tutti senza differenza come vostri proprii figli rendendoli felici voi restituirte all'Impero l'antica forza e splendore. Il Sultano nominò quindi i Consiglieri ai quali attribuiva le disgrazie del Regno. Terminò dicendo, confidare nella generosità del fratello.

Aziz ha ordinato al Ministero di continuare nelle sue funzioni: però aspettasi un cambiamento completo di sistema. Il Visir sarebbe mantenuto. Folla immensa assistè ai funerali piangendo.

La Borsa ha accolto favorevolmente Aziz. Agio sceso di 1/4.

Pesth 5. La situazione assume aspetto favorevole alla conciliazione. Credesi che l'indirzzo sarà cambiato nel senso del rescritto Imperiale.

Vienna 3. La Camera dei signori riceve comunicazione della risposta dell'Imperatore alla deputazione. L'Imperatore è fermamente deciso di mantenere per l'assetamento della questione di Ungheria i principii contenuti nel discorso del trono.

Pietroburgo 5. La crisi monetaria si fa sempre più minacciosa — l'oro e l'argento sono spariti dal mercato — sconto 9 0/0 esportazione nulla emissione sei milioni rubli di buoni del tesoro

Napoli 4 — Torino 4 (3 pom.)

Parigi — Polonia 4. Nuove manifestazioni popolari ne' giardini di Krasynsky a Vbrsavia hanno motivato le più severe misure e repressioni. L'opinione pubblica nella capitale e nelle provincie è estremamente concitata.

Madrid 5 — Le truppe convengono verso Loja. 22 faziosi han fatto atto di sottomissione. Loja sarà probabilmente attaccata domani.

Napoli 5 — Torino 4 (8 pom.)

Parigi 4 — I francesi aumenteranno la guarnigione nella Città e nelle frontiere del Patrimonio di S. Pietro.

La Patria rinnova la smentita, che Thouvenel abbia ricevuto la Deputazione Romana.

Napoli 4 — Torino 4 (12. 59 pom.)

La Camera dei Deputati terminò la discussione del progetto per la concessione della ferrovia da Napoli al Mare Adriatico. Non furono fatte modificazioni essenziali. La seduta fu per un momento tempestosa per cagione di una proposta del Deputato Ricciardi, colla quale domandava lo squittino nominale per l'ammissione fra gl'impiegati della ferrovia degli emigrati o dei già carcerati per cause politiche. Questa proposta fu ritirata. Lo schema fu approvato con 225 voti contro 19. Il Ministro presentò i 5 progetti d'imposta già annunziati.

Napoli 5 — Torino 5 — (12 20 ant.)

La notizia dello sgombro di Cita-Castellana e Viterbo non si conferma,

Fondi Piemontesi 70. 85.

Vienna 3 Metalliche 68. 50.

Napoli 4 — (sera tardi) — Torino 5 (6. 36 p.)

Parigi 5 — York 22 — Aspettasi una battaglia. Sequestro di uno Shooner mantenuto.

(Notizie di Borse)

Fondi piemontesi	73 15
« francesi 3 0/0	67 70
» » 4 1/2 0/0	97 00.
Consolidati inglesi	89 1/2

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare	— 692
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele	367
Id. id. Lombardo Veneto	492
Id. id. Romane	215
Id. id. Austriache	502

Napoli 4 (notte) — Torino 4 (4 pom.)

Parigi 4 — Assicurasi da buona fonte, che il Generale Fleury recasi a Torino incaricato di una missione. Partirà posdomani per Torino.

BORSA DI NAPOLI

5 LUGLIO

R. Nap. 5 per 0/0.	. . . 73 3/4
— 4 per 0/0.	. . . 65 3/5
R. Sic 5 per 0/0.	. . . 74 1/2
R. Piem.» » »	. . . 72 1/2
R. Tosc.» » »	. . . S. C.
R. Bolog.» » »	. . . S. C.

Il gerente EMMANUELE FARINA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

De' fratelli de Angelis Vico Pellegrini n.° 4 p. p.